



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE - DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio
per il Friuli Venezia Giulia

DECRETO

per disciplinare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dai soggetti che effettuano erogazioni liberali nell'ambito delle agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere g) e h) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

IL SOPRINTENDENTE

PREMESSO CHE

- il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *Testo unico delle imposte sui redditi* (TUIR) definisce, all'art. 15, il principio di generale deducibilità dal reddito delle spese di manutenzione, conservazione e restauro di beni storico artistici, etnoantropologici e architettonici, permettendo ai soggetti proprietari o che comunque possiedono o detengono beni mobili o immobili vincolati, di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi, che sostengono spese di manutenzione, protezione o restauro dei beni stessi, di poter usufruire della detrazione fiscale per oneri, di cui all'art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR, per un importo pari al 19% delle spese sostenute, nella misura effettivamente rimasta a loro carico.
- il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *Testo unico delle imposte sui redditi* (TUIR) definisce, all'art. 15, il principio di generale deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali, di cui all'art. 15, comma 1, lett. h), del TUIR, per un importo pari al 19% delle spese sostenute, nella misura effettivamente rimasta a loro carico.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste - Piazza Libertà, 7 – 34135 / Tel. +39 040 4527511
Udine – Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559
PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fvg@pec.cultura.gov.it
<https://sabapfvg.cultura.gov.it>

VISTI

- il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *Testo unico delle imposte sui redditi*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*;
- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 156 marzo 1997, n. 59*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*;
- il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2015, n. 597, di approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Cultura;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, articolo 6, comma 1, *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è rinominato Ministero della Cultura;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57 *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- il Decreto del Direttore Generale della Direzione Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 662 del 16 maggio 2024 con il quale è conferito all'arch. Valentina Minosi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia
- il Decreto del Ministro della Cultura del 5 settembre 2024, n. 270 *“Articolazione degli uffici dirigenziali e degli Istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”*;

CONSIDERATO CHE

- in applicazione del principio citato nelle premesse, l'art. 15, comma 1, lett. g) del TUIR prevede che i proprietari, possessori o detentori di beni mobili o immobili vincolati, di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà possono usufruire della detrazione fiscale per oneri per un importo pari al 19% delle spese sostenute, nella misura effettivamente rimasta a loro carico, mentre l'art. 15, comma 1, lett. h) del TUIR delinea la possibilità di usufruire della detrazione fiscale per oneri per un importo pari al 19% delle erogazioni liberali effettuate.



- ai fini del conseguimento di tali agevolazioni fiscali, la documentazione e le certificazioni previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dal richiedente alla Soprintendenza competente.
- il metodo campionario è previsto come semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, comma 9, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e degli articoli 46, 47 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 laddove la celerità operativa impone di non oberare l'azione della PA con controlli analitici e diffusi in ragione anche di una posizione paritetica tra Amministrazione e cittadino, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, adottando decisioni fondate sui contenuti delle dichiarazioni del cittadino con presunzione di veridicità.
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia (di seguito Soprintendenza) ritiene opportuno procedere alla definizione di una disciplina relativa alle modalità di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni presentate dai soggetti richiedenti tale beneficio

tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

Art. 1. Oggetto e finalità

Il presente decreto regola le procedure relative ai controlli a campione che la Soprintendenza deve effettuare, in modo autonomo e fra loro disgiunto, nel caso di agevolazioni fiscali ed erogazioni liberali ai sensi rispettivamente delle lettere h) e g) dell'art. 15 e dell'art. 100 del TUIR.

Pertanto, formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazione/autocertificazione e le dichiarazioni di atto di notorietà rese.

Art. 2. Ambito di applicazione e modalità

I controlli, aventi ad oggetto il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 1 del presente decreto, sono operati nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile, finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione degli abusi in relazione all'ottenimento di benefici o provvedimenti.

Il presente Decreto, pertanto, definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni, fatta salva la possibilità di effettuare verifiche ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse.

In particolare, fatte salve particolari disposizioni inerenti a controlli previsti da normative speciali, si procederà come segue:

- le verifiche dirette verranno eseguite accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione;
- le verifiche indirette verranno effettuate nei casi in cui si renda necessario acquisire informazioni di riscontro sulle dichiarazioni rese e verranno effettuate richiedendo, anche attraverso strumenti informatici e/o telematici, conferma scritta ai referenti degli Uffici dell'Amministrazione che detiene i dati;



In ogni caso, la Soprintendenza adoterà ogni strumento utile all'acquisizione diretta delle informazioni contenute nelle certificazioni.

Art. 3. Individuazione del campione per l'effettuazione dei controlli

I controlli a campione, costituenti base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza delle dichiarazioni rese nei confronti dell'Ente, dovranno essere effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 su un numero di dichiarazioni in un rapporto predeterminato di una ogni dieci, operando secondo modalità e parametri imparziali ed oggettivi basati esclusivamente su un criterio cronologico di acquisizione agli atti d'ufficio delle autocertificazioni presentate.

Ai fini dell'individuazione delle istanze, in relazione alle quali espletare il controllo, fa fede l'ordine cronologico in ingresso delle stesse.

Pertanto il controllo a campione, che costituisce la modalità ordinaria di verifica dei dati dichiarati dai soggetti richiedenti, è svolto in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, precisando che se il numero di pratiche sia pari o inferiore alle 9 autocertificazioni l'Amministrazione non procederà alla campionatura per il vaglio.

Il Dirigente ha comunque facoltà di prevedere modalità di controllo particolari, che devono essere specificamente motivate nel provvedimento di competenza.

Art. 4. Controlli nelle ipotesi di ragionevole dubbio

Resta ferma la possibilità per la Soprintendenza di effettuare i controlli tutte le volte che le dichiarazioni rese risultano incomplete, sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dal richiedente, nonché nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà nelle informazioni rese o di inattendibilità evidente delle stesse, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e, comunque, rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

A titolo meramente esemplificativo, costituiscono ipotesi di ragionevole dubbio:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e omissioni nella compilazione delle dichiarazioni, tali da far supporre la volontà di rendere solo dati parziali ed inidonei;
- indeterminatezza della situazione descritta;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate.

Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità nella dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

Art. 5. Esito dei controlli

Il complesso delle operazioni di controllo deve essere documentato con l'adozione di un provvedimento che tenga conto delle verifiche effettuate.

Qualora, nel corso dell'istruttoria di un controllo, vengano rilevati errori e/o imprecisioni che non costituiscano falsità ai sensi degli art. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, i soggetti interessati vengono invitati ad



integrare o a rettificare la dichiarazione entro dieci giorni dalla richiesta inviata in via telematica con data certa.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 6. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., i dati forniti dall'operatore economico saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal presente Decreto.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) verrà svolto mediante l'ausilio di strumenti informatici idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia; recapiti mail: sabap-fvg@cultura.gov.it – Tel. 040/4527511.

Art. 7. Entrata in vigore ed efficacia

Il presente decreto produce i suoi effetti dal giorno della sua repertorizzazione ed ha validità fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o di quelle regolamentari.

Art. 8. Conflitto di interessi e cause di astensione obbligatoria

Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, tutti i componenti della commissione preposta ai controlli di cui il presente decreto devono sottoscrivere una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

**Il Soprintendente
arch. Valentina Minosi**

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.*

